

Messaggistica ufficiale

Inps.Hermes 10/02/2016.0000589

*Oggetto: Integrazioni salariali straordinarie (CIGS) - domande telematiche CIGS relative a decreti e periodi ante D.Lgs. 148/2015 - decadenza ex art. 7, co. 3, D.Lgs. 148/15 - sollecito emissione autorizzazioni da parte delle sedi.*

L'art. 7, co. 3, del D.Lgs 148/2015 ha previsto che per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso o, se richiesti precedentemente, non ancora conclusi entro tale data, viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione UNIEMENS) o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.

Per i trattamenti già autorizzati il cui periodo di integrazione salariale si conclude prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore dello stesso. Circa le integrazioni salariali straordinarie si ricorda che il provvedimento di concessione è il decreto ministeriale (v. anche circ. 197/2015 punto 1.7).

Pertanto, per i decreti emanati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 148/15 il cui periodo concesso risulta concluso prima della data di entrata in vigore della riforma, le aziende potranno conguagliare le integrazioni salariali anticipate ai lavoratori entro il 24.3.2016.

Per consentire alle aziende, che hanno presentato all'INPS la necessaria modulistica telematica CIGS, di poter operare il conguaglio in tempo utile per evitare la suddetta decadenza, si invitano le strutture in indirizzo a verificare le eventuali giacenze relative ad istanze rientranti nelle predette casistiche e sollecitare e monitorare la pronta definizione delle stesse.

D.C. Prestazioni al sostegno del reddito